

Buone nuove sul fronte parametri forensi

Molte e positive sono, per gli avvocati che patrocinano dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, le novità che giungono dal procedimento di modifica e integrazione dei parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014.

Come noto, UNAA, quale associazione nazionale specialistica riconosciuta dal CNF, può svolgere osservazioni e formulare proposte di modifica della disciplina dei parametri forensi che, laddove condivise dal CNF, saranno da quest'ultimo sottoposte al Ministero della giustizia in occasione della revisione periodica dei compensi professionali spettanti all'avvocato.

Già nel 2018 – tempo al quale risale l'ultimo intervento di adeguamento – UNAA si rese protagonista dell'introduzione di un'importante novità, ottenendo si ponesse fine ad un'evidente irragionevolezza nella previsione dei compensi relativi alla “fase decisionale” della tabella (n. 22) relativa ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, che il D.M. n. 55/2014 determinava in misura addirittura inferiore a quella per i giudizi dinanzi al TAR. È noto che, con il D.M. n. 37/2018, i parametri relativi alla fase decisionale dei giudizi innanzi il Consiglio di Stato sono stati sostanzialmente triplicati (cfr. nuova tabella A, in luogo della tabella n. 22 allegata al D.M. 55/2014). Forse meno noto è che, un tale risultato, così come quello – non meno significativo – relativo all'aumento sino al 50% del compenso della “fase introduttiva del giudizio” in caso di proposizione di motivi aggiunti (attività professionale sino ad allora priva di qualsiasi valorizzazione economica), si deve ad UNAA.

Ritengo ci siano ora ulteriori ragioni per essere riconoscenti all'impegno di UNAA: l'*iter* di adozione del nuovo D.M. è infatti alle battute finali e si attende la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo che il Consiglio di Stato, con il parere della Sezione atti normativi n. 413 del 19 febbraio u.s. ([Cons. St., sez. atti norm., 19 febbraio 2022, n. 413 - Pres. Carbone, Est. Perrelli](#)), ha dato il via libera allo schema di decreto contenente le nuove proposte di modifica e di integrazione dei parametri forensi.

Ebbene, per quanto riguarda i giudizi amministrativi, come accennavo, le novità sono molteplici e significative, al punto da configurare, grazie all'azione di UNAA, che ha trovato presso il CNF integrale e piena condivisione, formalizzata con la delibera del *plenum* del 9 febbraio u.s., un vero e proprio intervento di revisione delle nostre tariffe.

In particolare, oltre ad un generale incremento dei parametri rapportato all'aumento medio del costo della vita dal 2014 al 2021 in base agli indici

ISTAT, per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi, il nuovo D.M. prevede ora:

i) un aumento del 20% dei compensi relativi alla “fase introduttiva del giudizio” dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, al fine di adeguarli al gravoso impegno richiesto all’avvocato per la stesura degli atti introduttivi;

ii) un ulteriore aumento del 20% dei compensi relativi sempre alla “fase introduttiva del giudizio” dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, nel caso in cui si proponga ricorso o appello incidentale;

iii) un apposito nuovo compenso per la eventuale fase cautelare monocratica dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, pari al 50% del compenso previsto per la fase cautelare collegiale dalle rispettive tabelle 21 e 22;

iv) un’apposita nuova “tabella” relativa al giudizio di appello cautelare, per il quale saranno dovuti per intero i compensi relativi alla “fase di studio della controversia” ed alla “fase introduttiva del giudizio” e il 50% dei compensi della “fase decisionale” della tabella 22, mancando lo scambio delle memorie finali (e si noti, al riguardo, la bocciatura nel parere n. 413/2022 del Consiglio di Stato della previsione - inserita dal Ministero nello schema di decreto in alternativa a questa elaborata e proposta da UNAA/CNF – del 50% di tutte le voci pertinenti della tabella 22);

v) ad integrazione della disposizione esistente (art. 5, comma 3, D.M. n. 55/2014), secondo la quale *“Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire. [...] In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso”*, che, l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato si intendano, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto, tenuto conto che oggi, per la giurisprudenza amministrativa, il privato potrebbe anche rinunciare del tutto a conseguire un utile effettivo (sul punto, il parere n. 431/2022 del Consiglio di Stato è intervenuto suggerendo l’aggiunta finale dell’inciso *“salvo che [l’utile effettivo] non sia ricavabile dagli atti di gara”*, per coerenza con la sua giurisprudenza sull’onere di provare il danno subito).

In definitiva, un risultato più che buono! Naturalmente, di questi tempi, determinato l’onorario, altra cosa sarà incassarlo ...

Patrizio Leozappa